



COMUNE DI CACCAMO

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni
per l'installazione di mezzi pubblicitari

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito e scopo del regolamento.....	P. 4
ART. 2 Quadro normativo di riferimento.....	P. 4
ART. 3 Definizioni generali.....	P. 4
ART. 4 Norme comuni a tutte le installazioni pubblicitarie.....	P. 5
ART. 5 Norme di rinvio	P. 7

CAPO II PROCEDURA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 6 Autorizzazione.....	P. 8
ART. 7 Competenza e responsabilità del procedimento.....	P. 9
ART. 8 Presentazione della domanda.....	P. 10
ART. 9 Istruttoria	P. 12
ART. 10 Durata e rinnovo della autorizzazione	P. 13
ART. 11 Variazione del messaggio pubblicitario.....	P. 14
ART. 12 Tempi di installazione dell'impianto.....	P. 14
ART. 13 Strutture pubblicitarie.....	P. 14
ART. 14 Revoca e rinuncia alla autorizzazione.....	P. 15
ART. 15 Decadenza.....	P. 15
ART. 16 Sospensione e modifica.....	P. 15

CAPO III DIRITTI NASCENTI DAL PROVVEDIMENTO E OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 17 Diritti del titolare dell'autorizzazione.....	P. 16
ART. 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	P. 16
ART. 19 Ripristino dello stato dei luoghi.....	P. 17

CAPO IV APPLICAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 20 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.....	P. 18
ART. 21 Non applicabilità del canone.....	P. 18

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 Vigilanza e controlli.....	P. 19
ART. 23 Sanzioni.....	P. 19
ART. 24 Norme transitorie	P. 19
ART. 25 Abrogazioni.....	P. 20
ART. 26 Entrata in vigore.....	P. 20

ART. 1 Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, disciplina la materia concernente il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari e relativi impianti, lungo le strade o in vista di esse, con riferimento all'intero territorio comunale.

ART. 2 Quadro normativo di riferimento

Il riferimento normativo delle norme del regolamento è rappresentato dal D.Lgs. 15.09.93 n.507, dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" emanato in applicazione dello stesso, dal D.Lgs. 30.04.92 n.285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16.12.92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S " e successive modifiche ed integrazioni

ART. 3 Definizioni generali

Ai fini del presente regolamento la nozione di "centro abitato", utile ai fini dell'individuazione dell'ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.Lgs. 285/92, art. 3 c. 1 punto 8 e art. 4, c.1, ed in particolare quella individuata con delibera di G.M. n. 77 del 12/07/2003

I "mezzi pubblicitari" sono suddivisi in:

- Impianti di Pubblicità Esterna (PE) ordinaria (temporanea e permanente) ovvero quei mezzi di diffusione di messaggi visivi di promozione di attività, beni, o servizi effettuata da soggetti privati o enti con impianti di loro proprietà
- Impianti di Pubblica Affissione (PA) ovvero gli impianti di proprietà comunale da destinare alle affissioni di carattere commerciale (PAC) o prive di rilevanza

economica, di natura sociale ed istituzionale (PAI), ove l'affissione sia compito del comune

- Impianti di Affissione Diretta (AD) ovvero gli impianti di proprietà comunale sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale o senza rilevanza economica la cui gestione può essere attribuita a soggetti privati; come previsto nel Piano è definita esclusivamente nelle posizioni preventivamente individuate dall'Amministrazione Comunale, secondo il capitolato contenuto nella gara ad evidenza pubblica di assegnazione.
- Impianti affissionali ovvero impianti di proprietà di imprese operanti nel settore dei servizi pubblicitari.

La collocazione di impianti pubblicitari è "temporanea" se di durata inferiore o uguale a tre mesi.

ART. 4 Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari visibili dai veicoli transitanti sulle strade che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, non devono superare la superficie di 6 mq.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal Piano generale degli impianti.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

ART. 5 Norme di rinvio

L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto delle soprariportate norme generali e di quanto stabilito per le singole tipologie dal "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari".

Nel caso in cui vi sia occupazione di suolo pubblico, o di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o di aree private destinate ad uso pubblico si applica il canone previsto dal "Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" per la specifica tipologia di occupazione e con i criteri ivi previsti.

Per la pubblicità relativa alle professioni sanitarie si rimanda alla normativa specifica che ne disciplina l'esercizio (L.175 del 5.2.92 e succ. modif.)

Per la disciplina specifica degli impianti per pubbliche affissioni e per la applicazione del tributo comunale sulla pubblicità, si rimanda al "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"

CAPO II PROCEDURA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 6 Autorizzazione

E' sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari temporanei o permanenti o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati .

Al di fuori dei centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovino su strade di proprietà comunale od in vista di esse.

Sono escluse dalla competenza della suddetta Amministrazione le autorizzazioni per le installazioni su strade di proprietà non comunale al di fuori dei centri abitati.

Non è soggetta ad autorizzazione da parte dell' Ufficio tecnico comunale la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico, la pubblicità effettuata con veicoli, la installazione di impianti affissionali per i quali permane la competenza dell'apposito ufficio

Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.

L'autorizzazione oggetto del presente regolamento implica anche concessione di suolo pubblico nel caso in cui vi sia l'occupazione di esso secondo la specifica normativa regolamentare.

ART.7 Competenza e responsabilità del procedimento

La competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni in parola spetta all' Ufficio tecnico comunale , ad esclusione di quelle relative ad impianti affissionali e ove necessita, previo parere della P.M. , degli Enti A.N.A.S , Provincia e Soprintendenza Beni Culturali, .

Il Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio individuate con atto del Dirigente del servizio competente.

ART. 8 Presentazione della domanda

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, da presentarsi al Comune, in carta legale o resa legale e secondo la modulistica di cui all'allegato 1 del presente regolamento, deve contenere:

I) IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente
- b) l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare;
- c) La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati e dal disegno illustrativo;
- d) planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
- e) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- f) bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

- g) autodichiarazione che il manufatto é stato calcolato e realizzato e sar  posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilit , inoltre che il manufatto   realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
- h) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure autodichiarazione sulla titolarit  del terreno sottoscritta dal proprietario se la collocazione avviene su suolo privato;
- i) il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Siciliana qualora sia richiesto;
- j) la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;

II) IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

- a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale partita IVA del richiedente;
- b) l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto con relative dimensioni;
- d) planimetria, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
- f) indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti, in scala 1:100/500;
- g) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- h) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
 - i) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure del proprietario se la collocazione avviene su suolo privato
- k) il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Siciliana qualora sia richiesto;
- j) la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini istruttori, salvo quelli già in possesso o direttamente acquisibili dalla Amministrazione procedente.

Nella planimetria che si restituisce a titolo di ricevuta, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, sarà indicato il responsabile del procedimento, ed i tempi di conclusione del procedimento stesso.

ART. 9 Istruttoria

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Piano Generale della pubblicità e dalle norme in vigore.

Quando la collocazione implichi particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti **e non contemplati a priori all'interno del Piano**, sono richiesti i pareri tecnici del Comando Polizia Municipale al fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico.

L'ufficio è tenuto a rilasciare l'atto autorizzatorio entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora il richiedente presenti contestualmente più istanze per un numero di impianti superiore a dieci o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a dieci, il suddetto termine è fissato in 90 giorni.

Tale termine può essere sospeso, entro dieci giorni dal ricevimento della istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti.

In caso di mancato ricevimento entro i termini indicati nella richiesta di integrazione la domanda viene archiviata.

Il richiedente può partecipare al procedimento per proporre soluzioni diverse qualora la collocazione richiesta sia inibita da disposizioni del Piano o del presente regolamento. Pertanto, se l'Amministrazione Comunale coinvolge il richiedente nel procedimento al fine di individuare soluzioni diverse da quelle proposte, il termine è interrotto e riprende a decorrere dal momento dell'accordo tra amministrazione e richiedente e della conseguente rettifica della domanda.

E' prevista a carico del richiedente, a fronte dei sopralluoghi e della istruttoria da effettuarsi in questa fase da parte del personale comunale preposto, l'erogazione, al momento del ritiro della autorizzazione, di un corrispettivo il cui ammontare verrà determinato con separato atto dagli organi competenti.

Al fine del rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui sopra, gli uffici o organi consultivi facenti parte dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 20 giorni decorso il quale l'ufficio competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, salvi i casi di pareri obbligatori vincolanti che coinvolgano problematiche ambientali o paesaggistico-territoriali.

Art. 10 Durata e rinnovo della autorizzazione.

La autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile per ulteriori tre anni , fatto salvo il permanere delle condizioni previste per il rilascio della autorizzazione al momento del rinnovo.

La autorizzazione alla installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata almeno 90 giorni prima della scadenza naturale.

La richiesta di rinnovo deve contenere gli estremi della autorizzazione originaria.

E' sufficiente allegare alla stessa una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e autodichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti.

Non è concesso il rinnovo della autorizzazione se non è stato regolarmente effettuato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.

Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.

ART. 11 Variazione del messaggio pubblicitario.

Per la pubblicita' permanente la variazione del messaggio pubblicitario va preceduta da comunicazione al Servizio comunale competente qualora ciò comporti modifiche di fatto all'autorizzazione, con particolare riferimento al formato dell'impianto, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La variazione si intende autorizzata decorsi 15 giorni dal

ricevimento della comunicazione.

ART. 12 Tempi di installazione dell'impianto

L'autorizzazione da diritto all'immediata installazione dell'impianto e comunque la stessa non può effettuarsi oltre tre mesi dalla validità dell'atto.

Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dalla autorizzazione deve comunicare al Servizio competente, entro il termine di dieci giorni dalla prevista data di inizio validità, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.

Nel caso sia stata anche richiesta occupazione di suolo pubblico con il mezzo pubblicitario, la mancata espressione di rinuncia produce il rilascio della autorizzazione-concessione e crea il presupposto per l'applicazione del relativo canone e degli altri oneri collegati all'atto.

ART. 13 Strutture pubblicitarie

Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio.

Decorso i tre mesi e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della amministrazione con spese a carico dello stesso.

Durante tale periodo permane, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento del canone previsto.

ART. 14 Revoca e rinuncia alla autorizzazione

L'autorizzazione a revocata:

A) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

B) Nei seguenti casi:

- Se vi è occupazione di suolo pubblico, per mancato pagamento nei termini del corrispondente canone;

- Per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione;
- Per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.

La revoca negli ultimi due casi non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati.

L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso del canone eventualmente già versato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

ART. 15 Decadenza

L'autorizzazione decade in caso di mancata collocazione del mezzo pubblicitario entro tre mesi dalla validità della stessa o dalla data del rinnovo, ed inoltre se l'installazione viene effettuata con una struttura pubblicitaria priva di messaggio pubblicitario, trascorso lo stesso termine di tre mesi.

Nei precedenti casi permane comunque, ove previsto, l'obbligo del pagamento degli oneri collegati all'atto.

ART. 16 Sospensione o modifica

L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico può essere sospesa o modificata nei termini o nelle condizioni specifiche.

In caso di sospensione nasce il diritto al rimborso per il canone eventualmente già versato.

ART. 17 Diritti del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione può installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche contenute nel provvedimento, il mezzo pubblicitario richiesto. Lo stesso ha diritto al mantenimento dello stesso per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di revoca o di sospensione o modifica previsti.

ART. 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- mantenere in buono stato i mezzi pubblicitari e le loro strutture di sostegno, effettuando tutti i necessari interventi tecnici;
- adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento o successivamente impartite per motivate intervenute esigenze;
- procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario allo scadere della validità del provvedimento e nei casi di revoca, di motivata richiesta da parte del servizio comunale competente (sospensione) od ancora di mancata occupazione del mezzo con messaggio pubblicitario per un periodo superiore ai tre mesi
- fissare saldamente la targhetta identificativa prevista dall'art.55 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada su ogni mezzo pubblicitario;
- adempiere entro i termini stabiliti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione suolo pubblico nei casi previsti e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.

ART. 19 Ripristino dello stato dei luoghi

Nei casi in cui il mezzo pubblicitario sia rimosso, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare le case ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

In caso di inottemperanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

CAPO IV APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 20 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.

Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento del canone di occupazione commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico Regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

ART. 21 Non applicabilità del canone

Sono sottratti, pur se collocati su suolo pubblico, alla disciplina concernente l'applicazione del canone per l'occupazione di cui al citato regolamento, i seguenti casi particolari di pubblicità :

Affidamento di pubblicità esterna in gestione a terzi attraverso convenzione

Impianti privati per le affissioni dirette

Pubblicità effettuata su cavalcavia e passerelle

Pubblicità su pensiline e paline fermata bus

Pubblicità con frecce direzionali alberghi

Pubblicità sanitaria

Pubblicità obbligatoria per legge

Fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali di cui all'art. 4, la disciplina particolare nei singoli casi, anche per l'aspetto economico, avrà come riferimento rispettivamente l'atto di affidamento in gestione, la convenzione, la gara di appalto, la specifica normativa che pone la pubblicità come obbligo di legge o che la disciplina in base al principio di specialità.

ART 22 Vigilanza e controlli

Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo della polizia municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

ART. 23 Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento e delle norme tecniche del Piano, che non rappresentino violazioni anche del Codice della strada sono punite, ai sensi delle norme contenute nell'art.16 della legge 16.1.2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.

ART. 24 Norme transitorie

Una volta approvato il Piano della pubblicità ed il Regolamento, entro il termine di un anno il Servizio competente procede alla verifica di compatibilità alle nuove norme degli impianti pubblicitari esistenti ed attualmente temporaneamente autorizzati

A seguito della verifica l'ufficio competente, nei diversi casi, procederà al rilascio delle autorizzazioni triennali, ovvero, nel caso di incompatibilità sanabili in loco potrà imporre

prescrizioni, ovvero procederà a comunicare all'interessato l'incompatibilità dell'impianto dettando tempi per l'individuazione di posizione idonea al trasferimento.

Tutte le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione con contestuale ripristino dei luoghi sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

ART. 25 Abrogazioni

All'entrata in vigore del Regolamento e Piano degli impianti pubblicitari vengono abrogate le disposizioni del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico", e del Piano degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. nr. 24 del 26/07/2002 , che risultino in contrasto con la presente disciplina.

ART. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.